

COMUNE DI RIVA DEL PO PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 – Classificazione del Comune
- Art. 3 – Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto
- Art. 4 – Tariffe e maggiorazioni
- Art. 5 – Attribuzioni del personale

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE AFFISSIONI

- Art. 6 – Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
- Art. 7 – Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Art. 8 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 9 – Piano generale degli impianti
- Art. 10 – Autorizzazioni
- Art. 11 – Anticipata rimozione
- Art. 12 – Divieti e limitazioni
- Art. 13 – Pubblicità effettuata in difformità
- Art. 14 – Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 15 – Pubblicità effettuata su spazi e aree pubbliche
- Art. 16 – Spazi per le affissioni su beni privati

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 17 – Presupposto e modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 18 – Dichiarazione e Tariffe
- Art. 19 – Rimborsi
- Art. 20 – Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva
- Art. 21 – Funzionario Responsabile
- Art. 22 – Riduzioni
- Art. 23 – Esenzioni

*CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI*

- Art. 24 – Servizio sulle pubbliche affissioni
- Art. 25 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 26 – Riduzioni
- Art. 27 – Esenzioni

*CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI*

- Art. 28 – Sanzioni
- Art. 29 – Contenzioso

*CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*

- Art. 30 – Norme di rinvio
- Art. 31 – Entrata in vigore
- Art. 32 – Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo suddetto.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "Imposta" e per "Diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D.L.vo n. 507/93.

Art. 2
Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Riva del Po, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla classe V, in base alla popolazione residente al 31/12/2018.

Art. 3
**Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento
e riscossione dell'imposta e del diritto**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni è gestito direttamente dal Comune in conformità alle disposizioni impartite dall'art. 25 del Decreto Legislativo 507/1993.

2. Il Comune si riserva, la facoltà di affidare la gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni a terzi secondo una delle forme previste con l'art. 52 e 53 del D.Lgs. 446/97, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e organizzativo, e sempreché non comporti oneri aggiuntivi per i contribuenti.

Art. 4
Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni nell'ambito degli importi massimi previsti dalla legge, sono deliberate dal Comune di Riva del Po entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 5
Attribuzioni del personale

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle pubbliche affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti incaricati, di cui al precedente comma 1, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Comune e, nei limiti di servizio cui sono stati destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

CAPO II
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE AFFISSIONI

Art. 6
**Tipologia degli impianti pubblicitari
e delle affissioni**

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Riva del Po sono esclusivamente compresi nell'elenco di seguito indicato:

1. Impianti per la pubblicità a mezzo di cartelli, locandine, targhe, stendardi di superficie non superiore a mq. 10 fuori ai centri abitati e a mq. 3 all'interno dei centri abitati;
2. Impianti per la pubblicità effettuata all'interno o all'esterno dei veicoli in genere;
3. Impianti per la pubblicità effettuata a mezzo di pannelli che impieghino diodi luminosi, lampadine e simili, mediante il controllo elettronico o elettromeccanico, comunque programmato per gestire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, aventi limiti di dimensioni di cui al punto 1.;
4. Pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni, luminose o cinematografe, effettuata su schermi o pareti riflettenti aventi limiti di dimensione di cui al punto 1.;
5. Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze con dimensioni non superiori a mt. 1,50 per mt 7,00 e posti ad un'altezza minima dal suolo di mt. 5;
6. Impianti pubblici o privati per l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e nelle misure stabilite dal presente Regolamento per la diffusione di messaggi per attività economiche.

2. È fatta salva la competenza del Comune di Riva del Po di autorizzare l'installazione dopo aver verificato le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Art. 7
Quantità degli impianti pubblicitari
e delle pubbliche affissioni

1.La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione registrata al 31/12/2018, non deve essere inferiore a mq. 84, corrispondente a 12 mq. ogni mille abitanti.

2.La superficie indicata al precedente comma deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero di abitanti.

3.La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 10% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni. Il Comune potrà concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La concessione è disciplinata con apposita convenzione, nella quale andranno precisati numero e ubicazione degli impianti da installare, durata della convenzione, il canone annuo dovuto al comune nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 8
Ripartizione degli impianti
per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale prive di rilevanza economica e per l'80 per cento alle affissioni di natura commerciale.

Art. 9
Piano generale degli impianti

1.Il Piano generale degli impianti pubblicitari, è approvato dalla Giunta Comunale

2.Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

Art. 10
Autorizzazioni

1.L'effettuazione della pubblicità, anche in forma temporanea, richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è subordinata prevalentemente all'obbligo di dotarsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 23 del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato ed integrato con D. L.vo 10 settembre 1993, n.360, con le modalità e le procedure e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo e dagli articoli dal 47 al 59 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La domanda deve contenere:

indicazione delle generalità del richiedente, residenza o domicilio legale, codice fiscale;

ubicazione dell'impianto che si intende installare

descrizione dell'impianto corredata della seguente documentazione:

- a) Grafico riprodotto la forma, il disegno, la colorazione e le esatte dimensioni del mezzo pubblicitario stesso (monofacciale, bifacciale, luminosa, illuminata, ecc.);
- b) Fotografia dello stato dei luoghi interessati alla pubblicità a colori
- c) Individuazione su planimetria del territorio Comunale del luogo ove verrà installato l'impianto pubblicitario;

dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni di cui al presente regolamento

3. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione di suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

4. L'autorizzazione suddetta è rilasciata previa acquisizione del parere della Polizia Municipale relativamente alla conformità alle norme del Codice della Strada.

5. Per tutte le forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate dagli interessati), dovrà essere presentata SCIA (completa dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento) all'Ente.

6. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea, visiva o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro all'interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
- c) distribuzione manuale di volantini

7. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Art. 11 **Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente..

Art. 12 Divieti e limitazioni

1. Nei centri abitati, è consentita l'installazione di ogni forma pubblicitaria che non superi la superficie di mq. 3 per ogni cartello, insegna o targa pubblicitaria.

2. Ove è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari ai margini delle strade, fuori i centri abitati, dovrà sempre essere osservata una distanza di almeno 150 mt. da un impianto pubblicitario a quello successivo.

3. Ogni variazione relativa agli impianti pubblicitari già installati riguardanti le dimensioni, la tipologia, o la sua collocazione dovrà essere sottoposta alla preventiva procedura autorizzativa prevista dal presente regolamento

4. L'effettuazione della pubblicità fonica, sia sulle strade, su luoghi pubblici e aperti al pubblico o privati ma che consenta di essere percepita da luoghi pubblici o aperti al pubblico non dovrà essere effettuata nei pressi di scuole, chiese, caserme o uffici pubblici. In qualunque luogo non potrà essere effettuata dalle ore 20:00 alle ore 8:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

5. Chi effettua la pubblicità fonica non potrà soffermarsi nel medesimo posto per più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

6. È vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante il lancio di volantini od oggetti da veicoli.

Art. 13 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità di leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con Ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 14 Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla

autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera;

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5° successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegue l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. È altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.L.vo n. 507/1993.

Art. 15

Pubblicità effettuata su spazi e aree pubbliche

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di locazione nella misura stabilita dal Comune di Riva del Po.

Art. 16

Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso anche tacito dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

2. Gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci ed i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno a cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

3. Gli spazi sugli steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata dal presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o

indennità a favore dei proprietari.

CAPO III *IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'*

Art. 17 **Presupposto e** **modalità di applicazione dell'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile;
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Il soggetto passivo è colui che è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità e che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso; solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;
4. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti;
5. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo, al mezzo metro quadrato;
6. Non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio;
7. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto;
8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità;
9. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;
10. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
11. E' considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;

12. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario;

13. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di bene e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie fino a 5 metri quadrati;

14. Sono "insegne di esercizio" le scritte su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente (opachi o illuminati) esposti presso la sede o nelle immediate vicinanze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono, sono pertanto da considerarsi insegne di esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Art. 18 Dichiarazione e tariffe

1. Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto a presentare, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati;

2. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Settore Tributi Unico Associato, anche tramite posta o Posta Certificata (Pec) prima dell'inizio della pubblicità;

3. In caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con modifica dell'imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione, in assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta eseguito entro il 31 gennaio dell'anno di imposizione ovvero entro il termine eventualmente prorogato dal comune; sempre che, entro lo stesso termine, non venga presentata denuncia di cessazione.

4. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso dal primo di gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

5. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato dalla normativa;

6. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato su conto corrente postale intestato al Comune di Riva del Po

7. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta se di importo superiore a euro 1549,00 può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, previa comunicazione al Comune;

Art. 19 Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, mediante apposita istanza entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi maturati giorno per giorno e calcolati al tasso legale;

Art. 20 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva

1. Il Comune esegue le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni e versamenti dell'imposta comunale pubblicità, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso di accertamento motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento

3. La riscossione coattiva dell'imposta comunale pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuata anche a mezzo ingiunzione fiscale a termini del R.D. 639/1910 e smi

Art. 21 Funzionario Reponsabile

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

2. Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi

Art. 22 Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che

non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di beneficenza

Art. 23 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 D. Lgs 507/93;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

3. La pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 dell'art.90 della L. 289/2002 all'interno degli impianti sportivi con capienza inferiore ai tremila posti, utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche;

4. L'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa apposta sui veicoli, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore al mezza metro quadrato

CAPO IV **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 24 **Servizio sulle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Riva del Po, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 25 **Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune in solido da chi richiede e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità

2. La tariffa del diritto è applicata nella misura prevista dalla legge e con deliberazione comunale

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

4. Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%

5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste per il pagamento dell'imposta di pubblicità,

6. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico;

7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicativo dei quantitativi affissi.;

8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;

9. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;

10. Nel caso di ritardo nella effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni

atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate;

11. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, in tal caso è tenuto a corrispondere il diritto dovuto;

12. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo a disposizione i relativi spazi;

13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere si applica il diritto di urgenza;

14. Il materiale affisso abusivamente fuori dagli spazi stabiliti potrà essere rimosso e quello negli spazi consentiti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, di colui o di coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e del soggetto in favore del quale l'affissione è stata fatta

Art. 26 Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 507/93;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) manifesti che, pur riportando anche le indicazioni di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempre che l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

Art. 27 Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. In periodo di campagna elettorale è vietata l'affissione di manifesti da parte dei gruppi o partiti politici e dei loro fiancheggiatori (L. 212/56).

*CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI*

**Art. 28
Sanzioni**

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2 del D. L.vo n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

3. Si applicano altresì le sanzioni previste dal Nuovo Codice della strada e del nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione

**Art. 29
Contenzioso**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta comunale pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria competente per territorio a norma del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.

*CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*

**Art. 30
Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D. L.vo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili in materia.

**Art. 31
Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1 Gennaio 2019

**Art. 32
Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” e relativi allegati.

